



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

▪

**Versione 2.0 del 24 gennaio 2025**

---

**PARTE GENERALE**

<b>PARTE GENERALE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2. CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI DELEGHE .....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 CONCETTI S.P.A. E IL SUO MODELLO DI BUSINESS.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2 IL MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE.....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 ORGANIGRAMMA E SISTEMA DI DELEGHE .....</b>	<b>18</b>
<b>3. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE .....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 OBIETTIVI PERSEGUITI DA CONCETTI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 FUNZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 ADOZIONE ED APPLICAZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>21</b>
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>22</b>
<b>4.2 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI .....</b>	<b>25</b>
<b>5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>25</b>
<b>5.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI .....</b>	<b>25</b>
<b>5.2 WHISTLEBLOWING .....</b>	<b>26</b>
<b>5.3 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI .....</b>	<b>27</b>
<b>5.4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE .....</b>	<b>28</b>
<b>6. DESTINATARI DEL MOGC, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE .....</b>	<b>28</b>
<b>6.1 DESTINATARI DEL MOGC.....</b>	<b>28</b>
<b>6.2 ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE.....</b>	<b>28</b>
<b>6.3 INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER .....</b>	<b>29</b>
<b>6.4 FORMAZIONE .....</b>	<b>29</b>
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>30</b>
<b>7.1 PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>30</b>
<b>7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....</b>	<b>30</b>

---

<b>7.3</b>	<b>MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI .....</b>	<b>32</b>
<b>7.4</b>	<b>MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....</b>	<b>32</b>
<b>7.5</b>	<b>MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E PARTNERS .....</b>	<b>32</b>
<b>8.</b>	<b>VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>33</b>
<b>8.1</b>	<b>VERIFICHE PERIODICHE.....</b>	<b>33</b>
<b>8.2</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL MOGC .....</b>	<b>33</b>

## 1. PREMESSA

### 1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.lgs. 231/2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti. Tale responsabilità amministrativa si applica - in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato commesse, *nell’interesse* oppure *a vantaggio* degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, degli enti medesimi nonché delle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (c.d. soggetti “apicali”) o da parte di soggetti sottoposti alla direzione e/o vigilanza dei soggetti apicali (c.d. soggetti “sottoposti”).

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie (così venendo a colpire anche gli interessi economici dei soci);
- b) interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione temporanea o definitiva dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

### 1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

#### **Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione**

Quanto alla tipologia dei reati che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, il Decreto in esame, agli articoli 24 e 25, prevede una serie di reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ossia:

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- 
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
  - Peculato (art. 314, 1 comma c.p.)
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
  - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
  - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
  - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)
  - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
  - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

### **Reati informatici**

L'articolo 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica*”, ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-*bis* rubricato “*Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati*”. Recentemente tale articolo è stato modificato dal D.L. n. 105 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133. l'articolo 1, comma 1 D.L. n. 105/2019, ha introdotto il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale.

I reati per i quali l'articolo 24 *bis* prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]

- 
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
  - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
  - Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

### **Reati di criminalità organizzata**

L'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", ha introdotto nel Decreto l'articolo 24-ter, rubricato "Delitti in materia di criminalità organizzata". Si tratta, in particolare, dei seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 - bis cod. pen.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 – ter cod. pen.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90);
- delitti concernenti armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. pen.).

---

**Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito, come fattispecie punibili ai sensi del Decreto, l'art. 25-*bis*, relativo ai reati di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dall'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, che ha cambiato la rubrica dell'articolo 25-*bis* sostituendola con "*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" ed ha inserito nell'articolo nuovi reati presupposto in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale. Si tratta, in particolare, degli articoli 473 e 474 del codice penale, a loro volta modificati dal citato articolo 15 della legge 99/2009.

**Turbata libertà dell'industria e del commercio**

L'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", ha introdotto l'articolo 25 *bis* 1 del Decreto, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 – bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- fabbricazione e commercio di bene realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter cod. pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater cod. pen.).

**Reati societari**

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*ter*, (modificato dall'articolo 12 della legge 69 del 27 maggio 2015, dall'articolo 6 del D.lgs. n. 38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023) prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti anche per la commissione dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso D.lgs. n. 61/2002, si tratta dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociale delle società quotate (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Si segnala, inoltre, che la legge 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. legge sulla tutela del risparmio) ha inciso sui reati societari in maniera piuttosto significativa, introducendo, tra l'altro, una nuova figura di reato, il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-bis del codice civile, modificando i contenuti di alcuni reati societari previsti dal codice civile e prevedendo, all'articolo 39, il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del Decreto.

Inoltre, la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto il nuovo articolo 2635 del cod. civ., rubricato "*corruzione tra privati*": il terzo comma di tale articolo rientra tra le fattispecie contemplate dal Decreto, al cui articolo 25-ter è stata aggiunta (dalla citata legge 190/2012) la lettera *s bis*).

La legge 69 del 27 maggio 2015 ha modificato gli articoli 2621 ("*false comunicazioni sociali*") e 2622 ("*false comunicazioni sociali delle società quotate*") del codice civile, introdotto gli articoli 261-bis e 2621-ter del codice civile e modificato l'articolo 25-ter del Decreto.

Infine, l'articolo 2 del D.lgs. 38 del 2017 ha introdotto nel codice civile il nuovo articolo 2635 bis, rubricato "*istigazione alla corruzione tra privati*". L'articolo 6 del suddetto Decreto ha inserito tale nuova fattispecie di reato, modificando l'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001, tra i reati presupposto della responsabilità degli enti.

### **Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-quater relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alle fattispecie di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine

---

---

democratico, reati che, data l'attività svolta da CONCETTI, non appaiono in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabili e che, pertanto, non verranno considerati ai fini del presente Modello.

### **Pratiche di mutilazione genitale femminile**

L'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006 n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quater*.1 relativo al nuovo reato di cui all'art. 583-*bis* del codice penale (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) che, data l'attività svolta da CONCETTI non appare in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabile e che, pertanto, non verrà considerato ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **Delitti contro la personalità individuale**

L'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha inserito nel Decreto l'articolo 25-*quinquies* (così come modificato dalla Legge n. 199 del 29 ottobre 2016) inerente i reati contro la personalità individuale. In particolare, si annoverano la riduzione in schiavitù, la prostituzione e la pornografia minorile, la tratta delle persone, il turismo sessuale, la compravendita di schiavi, reati che, data l'attività svolta da CONCETTI si ritiene abbiano un profilo di rischio associato alla loro realizzabilità molto basso, pertanto non verranno considerati ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo. Si segnala altresì l'introduzione tra i reati presupposto dell'art. 603 bis c.p. ad opera della già citata Legge n. 199/2016, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

### **Abusi di mercato**

L'articolo 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 ha ulteriormente integrato le ipotesi delittuose del Decreto, introducendo l'articolo 25-*sexies*, relativo ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, reati che, data la specificità del contesto, non verranno presi in considerazione nel presente Modello.

### **Sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia**

L'articolo 18 della legge 6 febbraio 2006 n. 36, contenente "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*" ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente includendo anche le ipotesi in cui il materiale

---

---

pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori. (c.d. “pedopornografia virtuale”). Tali reati, data l’attività svolta da CONCETTI, non appaiono in alcun modo, neppure astrattamente, realizzabili e che, pertanto, non verranno considerati ai fini del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **Reati transnazionali**

Con legge 16 marzo 2006 n. 146 l’Italia ha dato attuazione alla Convenzione ad ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea Generale dell’ONU il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. L’articolo 10 di detta legge ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati transnazionali definiti dall’articolo 3 della stessa, ossia:

- associazione a delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
- delitti previsti dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico in materia di immigrazione;
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e favoreggiamento personale.

Successivamente, l’articolo 64 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 del citato articolo 10, relativi ai delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (rispettivamente i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti oggetto del nuovo articolo 25-*octies* del Decreto e di cui si parlerà nella parte speciale E del presente modello di organizzazione, gestione e controllo.

### **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**

L’articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*septies*, in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, articolo successivamente modificato dall’articolo 300 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

### **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

---

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, ha inserito nel Decreto l'articolo 25 *octies*, relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ed ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge 146/2006. Inoltre, il suddetto D.lgs. ha introdotto una serie di obblighi in capo all'Organismo di Vigilanza.

### **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

L'art. 3 del D.Lgs. 184/2021 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo nel Decreto l'art. 25-*octies*.1. Il predetto Decreto costituisce infatti l'atto di recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che rappresentano una minaccia alla sicurezza in quanto possono essere fonti di entrate per la criminalità organizzata e quindi rendono possibili altre attività criminali come ad esempio il terrorismo. La definizione di strumenti di pagamento diversi dal contante è rinvenibile nell'art. 1 del D.Lgs. 184/2021, il quale definisce come tale «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire o denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*».

L'art. 25-*octies* 1 contempla quindi i seguenti reati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

### **Violazione del diritto d'autore**

Sempre l'articolo 15, c. 7, della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, ha introdotto l'articolo 25 *novies*, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”. Si tratta dei reati previsti all'articolo 171 della legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore).

---

**Dichiarazioni all'autorità giudiziaria**

La legge 116 del 3 agosto 2009 (*“Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*decies* rubricato *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*, poi divenuto articolo 25-*decies* con il D.lgs. 121 del 2011, che ha corretto l’errore di numerazione. Si tratta del delitto di cui all’articolo 377-*bis* del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria).

Inoltre, la stessa legge ha modificato l’articolo 322-*bis* del codice penale (*“Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri”*), richiamato dall’articolo 25, comma 4, del Decreto, aggiungendo alla fine del secondo comma, n.2, le seguenti parole *“ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria”*.

**Reati ambientali**

Il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (*“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle nevi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”*) ha introdotto nel Decreto l’articolo 25-*undecies*, relativo ai reati ambientali. Successivamente, con legge 68 del 22 maggio 2015, l’articolo 25-*undecies* del Decreto è stato modificato, così come sono stati modificati i reati ambientali interessati ed introdotti nuovi delitti contro l’ambiente. Di seguito si riportano i reati previsti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

- 
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
  - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
  - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
  - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
  - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
  - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
  - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

### **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (*“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998. Si tratta delle ipotesi, alternative, in cui:

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Successivamente la Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies prevedendo altresì la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina previsti all'articolo 12, commi 3, 3-bis 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

### **Razzismo e xenofobia**

---

La Legge 20 novembre 2017, n. 167, al fine di adempiere gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge europea 2017, ha modificato il D.lgs. 231/2001 introducendo l'articolo 25-*terdecies* il cui scopo è quello di contrastare talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Pertanto, sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente i delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, relativi alla propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

L'art.5 della L.n.39/2019 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quaterdecies* che ha aggiunto nel novero dei reati presupposto le seguenti fattispecie delittuose:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

### **Reati tributari**

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25-*quindiesdecies* nel D.lgs. 231/2001 prevedendo nuove fattispecie di reati presupposto della responsabilità degli enti. Tale articolo indica per quali reati tributari, tra quelli contenuti nel D.lgs. 74/2000 relativo alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è prevista la responsabilità degli enti.

Si tratta dei seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1, comma 2-bis D.lgs. 74/200) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.lgs. 74/2000);
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1, comma 2bis D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (articolo 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (articolo 5 D.lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (articolo 10-quater D.lgs. 74/2000).

---

**Reati di contrabbando**

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato "Contrabbando", che prevede la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive. Dal 6 febbraio 2016, tutti i reati doganali puniti con la sola pena pecuniaria sono stati trasformati in illeciti amministrativi: da quella data, i soli "reati" presenti nel TUD sono quelli che prevedono (anche) la pena detentiva: di conseguenza, è limitato pure l'ambito di operatività dell'art 25-*sexiesdecies*, che estende la responsabilità dell'ente ai "reati" previsti nel TUD. Con il D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" il legislatore ha ulteriormente modificato il testo dell'Art. 25-*sexiesdecies* prevedendo l'abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R.n.43 del 23 gennaio 1973 e l'introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024, contenente gli Artt. 27, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 88, 94 facenti parte dell'Art.25-*sexiesdecies* del D. Lgs 231/01. Sono stati così inseriti nell'Art. 25-*sexiesdecies* i reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995(Testo Unico in materia di accise) Artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. È stato introdotto altresì un nuovo reato "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati" (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).

**Delitti contro il patrimonio culturale**

In data 23 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che introduce due nuovi reati presupposto: l'articolo **25-septiesdecies** rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e all'articolo **25-duodevicies** rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Non si ritiene utile procedere alla disamina delle singole fattispecie di reato, poiché la Società non effettua attività tali da coinvolgere neppure indirettamente beni culturali. Si ritiene, dunque, che i suddetti reati siano non applicabili e non richiedano alcun relativo protocollo operativo.

---

**1.3. L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.**

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione “apicale” l'Ente non risponde se dimostra:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (interno o esterno), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e di specifici requisiti di indipendenza e professionalità, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente e volontariamente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

Per quanto riguarda invece i soggetti “sottoposti”, l'articolo 7 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

*A contrario*, in caso di mancata adozione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti efficaci dal giudice) l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa ed i soci, che possono subire quindi lesioni ai loro interessi patrimoniali, possono esercitare azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori per la mancata adozione o il mancato aggiornamento dello strumento esimente.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono, in particolare:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le procedure e le contromisure, tese a prevenire la commissione dei reati, previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere effettivamente efficaci, devono essere poste in essere in relazione alla singola realtà aziendale.

## **2. CORPORATE GOVERNANCE E SISTEMA DI DELEGHE**

### **2.1 Concetti S.p.A. e il suo modello di business**

Concetti S.p.A. (d'ora in avanti anche "**CONCETTI**", la "**Società**") è una società specializzata nella produzione di macchine per la pesatura, l'insacco, la chiusura e la palettizzazione di prodotti sfusi. La Società realizza e segue tutte le fasi di progettazione, sviluppo e fabbricazione delle macchine; tali attività si svolgono in un unico stabilimento in Umbria. Ogni soluzione di confezionamento è unica e personalizzata, e nasce dalla stretta collaborazione tra la Società e il singolo cliente.

CONCETTI opera in circa 60 paesi nel mondo: oltre alla sede principale sita in Bastia Umbra (Italia), la Società opera tramite società controllate negli USA e in Brasile, e tramite rapporti di agenzia locale in più di 50 paesi nel mondo con centri di assistenza e tecnici altamente qualificati.

### **2.2 Il Modello di Corporate Governance**

La struttura di corporate governance di CONCETTI è articolata secondo il modello tradizionale italiano che – fermi i compiti dell'Assemblea – attribuisce la gestione strategica al Consiglio di Amministrazione, fulcro del sistema organizzativo, e le funzioni di controllo al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

La Società ha istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione un Comitato Ristretto composto dal presidente del Consiglio di Amministrazione e da un altro membro del consiglio di


amministrazione. Il Comitato Ristretto, quale organo intermedio tra il Consiglio e la struttura delegata, svolge primariamente una funzione di raccordo tra le singole funzioni aziendali.

Conformemente alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha nominato altresì un Direttore Generale, cui ha affidato la gestione quotidiana della Società, riservando alla propria esclusiva competenza la decisione su alcune materie.

### 2.3 Organigramma e Sistema di Deleghe

Il sistema organizzativo definisce l'articolazione organizzativa della struttura della Società, ossia unità, ruoli e posizioni organizzative, individua i responsabili e descrive le relative aree di responsabilità assegnate nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni così come degli altri principi di compliance e governance.

Di seguito si riporta la struttura organizzativa della Società.



Il sistema dei poteri è sviluppato in modo integrato rispetto agli altri elementi dell'assetto societario e si articola in:

- poteri che attribuiscono la rappresentanza in nome e per conto della Società, comportando impegni verso terzi (procure);

- 
- poteri che attribuiscono alle persone che ricoprono una determinata posizione organizzativa la facoltà di compiere atti che producono effetti all'interno della Società e/o la facoltà di spesa nei confronti di terzi a fronte di rapporti già contrattualizzati da altri procuratori (deleghe).

Il CdA di CONCETTI può conferire deleghe di poteri per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del CdA stesso e può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri di gestione.

I poteri, oggetto delle procure e/o delle deleghe, sono sempre:

- attribuiti e aggiornati in funzione del ruolo organizzativo, dei contenuti e della natura delle attività svolte,
- assegnati nel rispetto della gerarchia organizzativa (il superiore detiene tutti i poteri delle posizioni da esso gerarchicamente dipendenti);
- limitati in funzione dei parametri caratteristici delle attività di competenza e in modo da garantire un'adeguata distribuzione lungo la linea gerarchica;
- esercitati in coerenza con responsabilità attribuite e nel rispetto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle policy, e dei connessi strumenti normativi applicabili.

## **2.4 Strategia di sostenibilità dell'azienda e pratiche sostenibili**

Nel contesto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la sostenibilità rappresenta un pilastro fondamentale che permea tutte le attività aziendali.

L'azienda si impegna a promuovere pratiche sostenibili che rispettino l'ambiente e garantiscono l'equità sociale, contribuendo positivamente allo sviluppo economico nel rispetto delle generazioni future.

La strategia di sostenibilità dell'azienda si articola attraverso l'implementazione di politiche volte a ridurre l'impatto ambientale, come l'ottimizzazione dei consumi energetici, la riduzione dei rifiuti e l'incremento dell'uso di risorse rinnovabili.

Parallelamente, l'azienda promuove un ambiente lavorativo inclusivo e equo, valorizzando la diversità e assicurando condizioni di lavoro sicure e rispettose dei diritti fondamentali dei dipendenti. Attraverso l'adozione di questo approccio integrato, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si propone di garantire che tutte le decisioni aziendali siano prese considerando il loro impatto economico, sociale e ambientale, riflettendo l'impegno dell'azienda a operare in modo eticamente responsabile e trasparente.

## **3. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

---

---

### **3.1 Obiettivi perseguiti da CONCETTI a seguito dell'adozione del Modello**

CONCETTI - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine e del lavoro dei propri dipendenti - ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

A tal fine, CONCETTI ha provveduto a predisporre una mappatura delle proprie attività, individuando, in particolare, le cosiddette attività "a rischio", ovvero attività che, per loro natura, rientrano tra quelle da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

Esaminati e valutati i risultati di questa prima fase, CONCETTI ha predisposto un sistema organico di procedure e di attività di controllo formalizzate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001.

### **3.2 Funzione del Modello**

Scopo del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (in sigla "**MOGC**" o "**Modello**") è la costruzione di un sistema di controlli preventivi, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo, che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di realizzazione dei reati presupposto.

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- informare gli operatori in merito al rischio di incorrere in sanzioni, sia penali sia amministrative, nel caso in cui si verifichi un reato presupposto, nell'interesse e vantaggio della Società stessa, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- informare che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui l'Società fosse apparentemente in condizione di

---

trarne vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui l'Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;

- consentire all'Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto;
- garantire la trasparenza del governo societario e l'immagine dell'Società.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappa delle aree di attività "a rischio", vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la mappatura delle operazioni a rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ⇒ la tracciabilità di tutti i processi decisionali ed attuativi;
- ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli organizzativi delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema sanzionatorio nel caso di violazione del Modello.

### **3.3 Adozione ed applicazione del Modello**

#### a) Adozione del Modello

CONCETTI ha provveduto a predisporre il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, d'ora innanzi il MOGC o il Modello.

Il MOGC è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è rimesso a quest'ultimo il dovere di recepire le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione di CONCETTI l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere e l'approvazione delle misure necessarie per garantirne l'implementazione.

È attribuito all'Organismo di Vigilanza della Società il compito primario di esercitare la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte. A tal fine, CONCETTI provvederà, in sede di predisposizione del *budget* annuale, a disporre una provvista finanziaria per l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **4.1 Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato, ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Per i fini più sopra indicati, CONCETTI istituisce un "Organismo di Vigilanza" regolato dalle seguenti disposizioni:

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione di CONCETTI, scelti tra soggetti qualificati ed esperti che abbiano le caratteristiche illustrate in seguito.

I membri dell'Organismo dovranno possedere precisi requisiti di onorabilità.

In particolare:

---

- i professionisti esterni devono essere scelti tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali;
- i professionisti esterni non devono avere vincoli di parentela con gli esponenti o con i responsabili di CONCETTI, né devono essere legati a quest'ultimo, o a società facenti parte del medesimo gruppo, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti significativi di natura professionale o patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di onorabilità, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.lgs. n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per omessa o insufficiente vigilanza da parte degli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale con CONCETTI che ne compromettano l'indipendenza.

Ciascun componente dell'OdV rilascia, prima della nomina, unitamente al proprio *curriculum vitae*, apposita dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità, resa ai sensi del DPR 445/00. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di effettuare apposite verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Organismo di Vigilanza nomina, al proprio interno, il Presidente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per almeno due anni, salvo diversa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

---

L'Organismo di Vigilanza, nell'assolvimento delle sue funzioni, si potrà avvalere di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare periodiche verifiche sul rispetto e l'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'Organismo di Vigilanza stesso, attraverso la redazione di una apposita relazione, e fermo restando altresì che l'affidamento di questo tipo di delega non fa venir meno la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza dell'Società in ordine alla funzione ad esso conferita dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a disciplinare gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231 del 2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni organizzative;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale dell'Società, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'attuazione del piano di formazione del Personale;
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'attività di vigilanza segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

---

L'Organismo di Vigilanza, ove costituito in forma collegiale, esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, approvato all'unanimità dallo stesso Organismo.

#### **4.2 Reporting nei confronti degli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza di CONCETTI predisporrà su base annuale apposita relazione sull'attività svolta nel corso di ogni anno. Tale relazione dovrà essere inviata sia al Consiglio di Amministrazione, sia al Collegio Sindacale.

L'ODV, ogni volta ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione ovvero al Collegio Sindacale.

La relazione annuale dovrà contenere almeno quanto segue:

- criticità emerse sull'attuazione delle procedure previste dal MOGC
- il contenuto delle segnalazioni ricevute
- eventuali procedure disciplinari applicate dalla Società
- considerazioni generali in merito all'applicazione e diffusione del MOGC.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello oltre all'analisi di situazione specifiche meritevoli di approfondimento.

Gli incontri che l'Organismo di Vigilanza effettuerà con i suddetti organi dovranno essere verbalizzati, a cura dell'Organismo di Vigilanza, che custodirà copia dei verbali.

## **5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

L'Organismo di Vigilanza ha predisposto per ciascuna funzione l'elenco specifico dei flussi di comunicazione periodici che costituiscono parte integrante del Modello. In ogni caso, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza della Società tutta la documentazione prevista nel

---

---

presente Modello ed ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello, nelle aree di attività "a rischio".

## 5.2 Whistleblowing

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La legge in parola mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno dell'ente. L'art. 2 della legge n. 179/2017 interviene sul D.lgs. 231/2001, inserendo nell'art. 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del modello organizzativo le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni, nota come *whistleblowing*.

In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il Modello dovrà prevedere le seguenti misure aggiuntive:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

In conformità alla normativa vigente CONCETTI S.p.a ha adottato un Sistema di segnalazione, finalizzato a permettere la segnalazione di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme sopra citate.

Il Sistema e il processo di gestione delle segnalazioni sono attuati in conformità al Decreto Legislativo n. 24/2023, la cosiddetta 'Legge sul Whistleblowing'.

---

Il processo di gestione delle segnalazioni prevede la trasmissione e ricezione delle segnalazioni in forma esplicita, conferendo le proprie generalità, o anche in forma anonima, senza rivelare la propria identità.

Tutte le segnalazioni ricevute verranno trattate in conformità alla legge nella più ampia tutela delle persone coinvolte.

CONCETTI S.p.a. assicura la riservatezza dell'identità di chi effettua la segnalazione ("Segnalante") e vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione nei confronti di chiunque abbia fatto una segnalazione o di chiunque sia ad essa connessa.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione se adeguatamente circostanziate con tutti gli elementi informativi utili per verificarle, indipendentemente dalla conoscenza del Segnalante. Sarà comunque possibile dichiarare la propria identità in un secondo momento.

Per facilitare l'invio e il trattamento delle segnalazioni è stato messo a disposizione dei destinatari del Sistema, il Canale interno di segnalazione costituito da piattaforma informatica ("Piattaforma") dedicata tramite il sito <https://concetti.whistlelink.com/>

La Società si è dotata altresì di apposita Policy Whistleblowing alla quale si rimanda per una più completa disamina.

### **5.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/01.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati dell'Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/01.;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MOGC con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi relativi agli appalti affidati all'Società a seguito di gare o a seguito di trattativa privata;

- 
- dettagliata descrizione delle modalità di utilizzo di finanziamenti ovvero contributi pubblici;
  - il sistema di deleghe e procure adottato dall'Società ed ogni loro successiva modifica.

#### **5.4 Modalità di gestione delle risorse finanziarie**

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure, volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/01. Sul punto si rinvia a quanto disciplinato nella parte speciale del presente Modello.

## **6. DESTINATARI DEL MOGC, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

### **6.1 Destinatari del MOGC**

Il MOGC è destinato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti (ivi inclusi i dirigenti e coloro che sono distaccati presso CONCETTI) e a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Società, ivi inclusi coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi della stessa (partner, distributori, intermediari, agenti, fornitori etc.)

### **6.2 Attività di diffusione e comunicazione**

È data ampia divulgazione del MOGC sia, all'interno che all'esterno, di CONCETTI.

L'Organismo di Vigilanza monitora le iniziative volte a promuovere la diffusione e comunicazione, nonché la formazione sul MOGC.

CONCETTI provvede ad attuare periodicamente precipuo programma formativo indirizzato a tutti i soggetti apicali e subordinati ex art. 5 D.lgs. n. 231/01 finalizzato all'efficace attuazione del MOGC.

La comunicazione è un importante requisito per l'attuazione del MOGC. CONCETTI si impegna, pertanto, a facilitare e promuovere la conoscenza del MOGC da parte del management e dei dipendenti, attraverso le seguenti modalità:

- Comunicazione ai componenti degli organi sociali

---

Ciascun componente dell'organo sociale in fase di delibera/esame/informativa in merito all'adozione del MOGC (e dei suoi relativi aggiornamenti), viene a conoscenza e aderisce ai principi in esso contenuti.

- Diffusione e comunicazione ai dipendenti

Il MOGC (Parte Generale) è consegnato ai dipendenti al momento dell'assunzione. Sia la Parte Generale che la Parte Speciale del MOGC (e i relativi aggiornamenti) sono rese disponibili ai dipendenti sulla sezione dell'intranet aziendale dedicata alla pubblicazione degli strumenti normativi. Inoltre, il MOGC (Parte Generale) è anche affisso nelle bacheche aziendali.

- Diffusione e comunicazione a terzi e al mercato

Il MOGC è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali CONCETTI intrattiene relazioni contrattuali. Il MOGC (Parte Generale) è reso disponibile a tutti gli utenti del sito internet della Società.

### **6.3 Informativa a collaboratori e partner**

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del MOGC da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto. Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Decreto, dei principi generali del MOGC e del Codice Etico, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

### **6.4 Formazione**

La formazione sui contenuti del Decreto e sul MOGC è un importante requisito dell'attuazione dello stesso. In tal contesto, CONCETTI si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del MOGC da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo e tenendo conto del livello di rischio delle diverse attività svolte dal personale.

Il programma di formazione relativo al MOGC viene realizzato sia attraverso corsi in aula/webinar, tarati in funzione dei destinatari del corso ed elaborati favorendo la partecipazione attiva degli stessi.

---

---

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La formazione erogata è monitorata dalle strutture aziendali competenti al fine di assicurare la partecipazione e la tracciabilità della stessa da parte del personale di CONCETTI. Inoltre, tali strutture valutano, in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione al mutare del MOGC e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa e forniscono informativa all'Organismo di Vigilanza sulla formazione erogata.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1 Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dall'Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare.

### **7.2 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal MOGC ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) di **CONCETTI costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare.**

L'adozione da parte di un dipendente di CONCETTI di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della CONCETTI, i compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal vigente CCNL applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, secondo le disposizioni previste dal vigente CCNL applicabile.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:
  - violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla CONCETTI sia in forma scritta che verbale;
- 2) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. n. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Società nei confronti del lavoratore;
  - adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della CONCETTI di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca all'Società grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

---

### **7.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello sia commessa da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Inoltre, potrà essere anche revocata la procura eventualmente conferita al dirigente stesso.

Anche nelle procedure disciplinari che riguardano i dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l'Organismo di Vigilanza.

### **7.4 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori o dei sindaci di CONCETTI, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica dell'amministratore interessato o di fare domanda al Tribunale di revocare il mandato al sindaco interessato.

Nel caso di violazioni poste in essere da un amministratore che sia anche dipendente di CONCETTI, sarà fatta in ogni caso salva l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari in base al rapporto di lavoro subordinato.

### **7.5 Misure nei confronti di collaboratori e partners**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai *partners* commerciali della Società in contrasto con le prescrizioni contenute nel MOGC e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

---

## 8. VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO

### 8.1 Verifiche periodiche

Il Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche, da parte dei responsabili di funzione:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività “a rischio”;
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l’effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza;

All’esito delle verifiche periodiche o trimestrali, dovrà essere stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

### 8.2 Aggiornamento del MOGC

Il presente MOGC è stato predisposto in conformità alla Legge, tenuto conto delle linee guida emanate da Confindustria e da ABI.

Il processo di redazione e aggiornamento è stato finalizzato alla verifica dell’efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente esposte ai rischi-reato di cui al Decreto. A tal fine, si è pertanto avviato un processo di analisi delle attività sensibili e dei presidi a mitigazione dei rischi-reato rilevati.

Nella definizione e nell’aggiornamento del proprio Modello, la Società ha proceduto per passi logici successivi e, in particolare, alla:

- mappatura delle attività sensibili e identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e formalizzazione dei risk assessment.

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l’aggiornamento del MOGC. A tal fine l’Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle strutture aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative e delle modifiche organizzative, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l’esigenza di procedere all’aggiornamento del MOGC, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l’esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall’Organismo di Vigilanza e delibera in merito all’aggiornamento dello stesso in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- 
- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
  - identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa,
  - modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni dello stesso;
  - riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione identifica le strutture aziendali che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le strutture incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturite dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le strutture aziendali che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Società.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'Organismo di Vigilanza provvede, almeno annualmente, ad informare il Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza biennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.